



Nel seguente vademecum riepiloghiamo le modalità di gestione e trattamento delle assenze per quarantena e malattie correlate a Covid-19, tenendo conto delle indicazioni di prassi rese da parte degli enti competenti.

Ricordiamo che deve essere anche tenuto aggiornato, con il supporto del consulente per la salute e sicurezza sul luogo di lavoro, il protocollo con le idonee misure di prevenzione.

Contatti stretti

Misura di prevenzione da adottare

 Soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (cioè hanno ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni:

quarantena di 10 giorni dall'ultima esposizione al caso, con obbligo di effettuare al termine del periodo un test

- molecolare o antigenico con risultato negativo.
- Soggetti asintomatici che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass:
 - **quarantena di 5 giorni**, con obbligo di effettuare al termine del periodo un test molecolare o antigenico con risultato negativo.
- Soggetti asintomatici che abbiano ricevuto la dose booster (cd. "terza dose"), oppure abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure siano guariti da Covid-19 nei 120 giorni precedenti:

quarantena la non si applica la quarantena, ma sono tenuti un periodo di autosorveglianza di giorni con obbligo di indossare mascherine di tipo Ffp2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso; devono effettuare un test antigenico rapido o molecolare alla prima comparsa



dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid-19.

Per contatto stretto, come da indicazioni del Ministero della Salute, si intende una persona che ha avuto una o più delle seguenti esposizioni:

- una persona che vive nella stessa casa di un caso Covid-19
- una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso Covid-19 (per esempio la stretta di mano)
- una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso Covid-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati)
- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso Covid-19, a distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti
- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso Covid-19 in assenza di dispositivi di protezione idonei (dpi)
- un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso Covid-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso Covid-19 senza l'impiego dei dpi raccomandati o mediante l'utilizzo di dpi non idonei
- una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso Covid-19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell'aereo/treno dove il caso indice era seduto.

Gli operatori sanitari, sulla base di valutazioni individuali del rischio, possono ritenere che alcune persone, a prescindere dalla durata e dal *setting* in cui è avvenuto

il contatto, abbiano avuto un'esposizione ad alto rischio.

Gestione dell'assenza dal lavoro

Qualora la mansione svolta lo consenta, il dipendente può continuare a svolgere l'attività lavorativa in modalità agile (**smart working**).

L'equiparazione del periodo di quarantena alla malattia prevista dall'art. 26, D.L. 18/2020 è terminata il 31 dicembre 2021. Pertanto i certificati di malattia recanti l'evento "quarantena" non possono più essere rilasciati; l'indennità di malattia può essere riconosciuta esclusivamente a fronte di certificati recanti l'evento "malattia".

Contatti a basso rischio

Misura di prevenzione da adottare

Qualora abbiano indossato sempre le mascherine chirurgiche o Ffp2, **non è necessaria quarantena**, ma dovranno essere mantenute le comuni precauzioni igienico-sanitarie.

Per contatto a basso rischio, come da indicazioni del Ministero della Salute, si intende una persona che ha avuto una o più delle seguenti esposizioni:

- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso Covid-19, ad una distanza inferiore ai 2 metri e per meno di 15 minuti;
- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) o che ha viaggiato con un caso Covid-19 per meno di 15 minuti;
- tutti i passeggeri e l'equipaggio di un volo in cui era presente un caso Covid-19, ad eccezione dei passeggeri seduti entro due posti in qualsiasi direzione rispetto al caso Covid-19, dei compagni



di viaggio e del personale addetto alla sezione dell'aereo/treno dove il caso indice era seduto che restano classificati contatti ad alto rischio;

 un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso Covid-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso Covid-19, provvisto di dispositivi di protezione raccomandati.

Gestione dell'assenza dal lavoro

Il dipendente **continua** a svolgere la sua **attività lavorativa** secondo le consuete modalità.

Soggetti contagiati

Misura di prevenzione da adottare

 Soggetti non vaccinati o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni oppure guariti da Covid-19 da più di 120 giorni:

isolamento di 10 giorni con un test antigenico rapido o molecolare negativo alla fine del periodo.

 Soggetti che abbiano ricevuto la dose booster (cd. "terza dose"), oppure abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure siano guariti da Covid-19 nei 120 giorni precedenti:

isolamento di 7 giorni con un test antigenico rapido o molecolare negativo alla fine del periodo.

Gestione dell'assenza dal lavoro

Configurandosi una situazione di temporanea incapacità al lavoro, il lavoratore ha diritto alla tutela della **malattia**, previo rilascio del certificato medico.

Quarantena dei figli

Misura di prevenzione da adottare

Qualora il figlio risulti positivo al Covid-19, il genitore è tenuto alle misure di quarantena secondo le modalità sopra descritte.

Se invece il figlio non è contagiato, ma è tenuto alla quarantena e il genitore deve assentarsi dal lavoro per accudirlo, sono previsti i seguenti casi che danno diritto ad assentarsi dal lavoro.

Gestione dell'assenza dal lavoro

I genitori (alternativamente tra loro) di figli conviventi fino a 16 anni, hanno diritto di **assentarsi dal lavoro** per tutta la durata

- dell'**infezione** da Covid-19 del figlio
- della sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza del figlio
- della quarantena disposta dalla Asl per contatto ovunque avvenuto.

Se il figlio è minore di 14 anni, il genitore ha diritto ad un'indennità a carico dell'Inps pari al 50% della retribuzione.

Se il figlio è di età compresa tra 14 e 16 anni, non è prevista alcuna indennità, ma con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

12 gennaio 2022

Riferimenti

Art. 26, D.L. 18/2020

Art. 2, D.L. 229/2021

Art. 9, D.L. 146/2021

Art. 17, D.L. 221/2021

Circolare Ministero della Salute n. 60136 del 2021

Faq Ministero della Salute

Messaggio Inps n. 2584 del 2020

Circolare Inps n. 189 del 2021